



10383/13

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE-1

Composta da:

Dott. Salvatore	DI PALMA	Presidente
Dott. Luigi	MACIOCE rel.	Consigliere
Dott. Massimo	DOGLIOTTI	Consigliere
Dott. Vittorio	RAGONESI	Consigliere
Dott. Pietro	CAMPANILE	Consigliere

Oggetto

IMMIGRAZIONE

R.G.N. 17143

• anno 2011

Cron. 10383

Rep.

Cdc 05.03.2013

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17143 del R.G. anno 2011

proposto da:

domiciliato in ROMA, Circ.ne

presso l'Avvocato che lo rappresenta e difende per
procura in calce *ricorrente -*

contro

Prefetto di Roma *intimato-*

avverso il decreto 1.4.2011 del Giudice di Pace di Roma ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 5.03.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.A.Carestia che ha concluso per l'accoglimento

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino serbo venne attinto da decreto di espulsione 14.11.2010 emesso dal Prefetto di Roma e si oppose innanzi al Giudice di Pace allegando sia la sua disponibilità di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato della Romania sia la sua condizione di inespellibilità in quanto coniugato con cittadina romena e padre-convivente con due minori della stessa cittadinanza;
CHE il Giudice di Pace di Roma con decreto 15.6.2011 ha manifestato dubbi sulla identità del ricorrente, ha negato fondamento alla circostanza del matrimonio, in quanto non tradotto l'atto che lo comprovava, ed ha negato capacità probato-



ria al permesso della Romania perché prodotto in copia; **CHE** il provvedimento è ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 18.06.2011 al quale non ha resistito l'intimata amministrazione; **CHE** ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 15.6.2011, devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 360 bis c.p.c. introdotto dall'art. 47 della legge n. 69 del 2009; **CHE** il ricorso è stato notificato al Prefetto, legittimato, presso l'Avvocatura Generale (che non aveva provveduto alla difesa dell'UTG innanzi al Giudice del merito) e pertanto la notifica deve ritenersi nulla e bisognevole di rinnovazione; **CHE** quanto alle censure svolte, se è priva di consistenza quella che invoca l'applicazione dell'art. 19 c. 2 lett. C del d.lgs. 286/1998, essendo il divieto *de quo* riservato alla coesione familiare con cittadino italiano, ed essendo il coniuge con cittadino di paese europeo operante quale condizione di stabilizzazione solo per l'extracomunitario detentore di carta di soggiorno (Cass. **17346** del **2010**), appare plausibile la censura afferente il rifiuto del GdP di esaminare il permesso di soggiorno prodotto in fotocopia, essendo onere del giudice stesso richiedere la esibizione dell'originale e di una sua traduzione autenticata, in ipotesi di dubbio sulla sua portata, ma certamente non potendosi disattendere senza aver adempiuto a tal onere la allegazione della disponibilità di un titolo di soggiorno rilasciato da altro paese dell'U.E

OSSERVA

Il Collegio alla adunanza del 18.4.2012 ha ordinato la rinnovazione della notifica entro gg. 60 e l'incombente, a seguito della comunicazione 2.5.2012 del provvedimento, è stato da parte ricorrente tempestivamente espletato (in data 26.6.2012) e la cancelleria ha attestato il 30.11.2012 che il Prefetto intimato non ha svolto alcuna difesa.

Venendo quindi all'esame della proposta contenuta nella relazione il Collegio ritiene la stessa affatto condivisibile, con il conseguente accoglimento del motivo che censura la omessa valutazione da parte del GdP, previa le proprie iniziative di verifica, del titolo di soggiorno UE indicato dall'interessato. Si cassa pertanto, con rinvio anche per le spese, in relazione al motivo accolto al Giudice di Pace di Roma che provvederà a nuovamente esaminare l'opposizione facendo applicazione del principio sopra sottolineato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

Così deciso nella c.d.c. del 5.3.2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 oggi, 3 MAG 2013

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
 Lucia PASTORINI

Michele P.M. L. 2

Car